

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali



News per i Clienti dello studio

**N. 14
Del 6 Giugno 2025**

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Lo scadenziario di Giugno 2025

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirle uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il **mese di Giugno 2025** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

Le scadenze di Giugno 2025

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
9.6.2025	Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori	<p>Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono effettuare, entro le ore 14.00, la prenotazione delle domande:</p> <ul style="list-style-type: none">• per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione, in relazione all'anno 2024;• al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito Internet www.alboautotrasporto.it. <p>A seguito della prenotazione, le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del 23.6.2025 e fino al 21.7.2025 (per l'inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 22.7.2025 (per la sola</p>

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.6.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>firma digitale e invio della domanda).</p> <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.6.2025 <i>segue</i>	Presentazione atti di aggiornamento catastale delle strutture ricettive all'aperto	<p>Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto (es. campeggi) devono presentare, ai fini della stima diretta per la rideterminazione della rendita catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli atti di aggiornamento geometrico della mappa catastale, ai sensi dell'art. 8 della L. 679/69; • gli atti di aggiornamento della rendita catastale mediante DOCFA, ai sensi del DM 701/94. <p>A partire dall'1.1.2025, è stato infatti disposto (art. 7-<i>quinquies</i> del DL 113/2024) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli <i>"allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione"</i> (ossia i mezzi di pernottamento su ruote quali caravan, roulotte e case mobili), ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta per determinare la rendita catastale di tali strutture ricettive; • ai fini della stima diretta per la rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto, il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all'or-dinario valore di mercato, in misura pari: <ul style="list-style-type: none"> – all'85%, per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento; – al 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>Le rendite rideterminate delle strutture ricettive all'aperto, per effetto dei suddetti atti di aggiornamento catastale, hanno effetto dall'1.1.2025 (anche ai fini dell'IMU).</p>
16.6.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
16.6.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
16.6.2025	Acconto IMU 2025	I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'IMU

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		dovuta per l'anno 2025, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2024. Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce".
16.6.2025	Saldo IMU 2024 e acconto IMU 2025 enti non commerciali	Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento: <ul style="list-style-type: none"> • del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2024; • della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2025, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2024.
16.6.2025	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2025; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025 non supera 100,00 euro.
16.6.2025	Versamento cumulativo ritenute condominio	Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73: <ul style="list-style-type: none"> • operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro; • se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
16.6.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di maggio 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicarla in relazione all'intero anno 2025; • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. <p>In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di maggio 2025 e versate entro il 16.6.2025 può essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.</p>
16.6.2025 <i>segue</i>	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2025; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA diventata esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.6.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>
16.6.2025	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p>

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2025.
20.6.2025	Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore "RAM spa", entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al quinto periodo di incentivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148; • mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ram.investimenti elevatasostenibilita@legalmail.it. <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
23.6.2025 <i>segue</i>	Comunicazione per credito d'imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)	<p>Le imprese che intendono accedere al credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), ai sensi dell'art. 13 del DL 60/2024, devono presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenente l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2025 e di quelle che si prevede di sostenere fino al 15.11.2025; • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia e il software "ZLS2025" disponibile sul relativo sito internet; • direttamente o tramite un soggetto incaricato. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.</p> <p>A pena di decadenza dall'agevolazione, l'ammontare effettivo delle spese sostenute dall'1.1.2025 al 15.11.2025 dovrà essere comunicato all'Agenzia delle Entrate nel periodo dal 20.11.2025 al 2.12.2025.</p>
25.6.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di maggio 2025, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>I soggetti che, nel mese di maggio 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
29.6.2025	Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali	<p>Le grandi imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni, devono stipulare un'assicurazione a copertura dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa; • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). <p>Per individuare le "grandi" imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361.</p> <p>Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo-climatici.</p> <p>Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine per adempiere all'obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.</p>
30.6.2025 <i>segue</i>	Deposito bilanci e rendiconti presso il RUNTS	<p>Gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono depositare attraverso il portale del RUNTS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, relativo all'anno 2024;

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'anno 2024; • il bilancio sociale relativo all'anno 2024, per gli enti che superano un milione di euro di entrate.
30.6.2025	Iscrizione al Registro imprese della PEC degli amministratori	<p>Le società che svolgono attività commerciali, già costituite prima dell'1.1.2025, devono iscrivere al Registro delle imprese un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ciascun amministratore.</p>
30.6.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
30.6.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due</p>

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
30.6.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle cripto-attività; • del saldo per l'anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2025 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011); • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2025	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno 2024; • primo acconto dei contributi per l'anno 2025. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2025	Versamenti IRAP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2024; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2025	Versamento saldo IVA 2024	<p>I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.6.2025	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.6.2025	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno so-</p>

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		lare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
30.6.2025	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per: <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022; • l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
30.6.2025	Versamenti derivanti dai modelli 730/2025	Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 nella modalità "senza sostituto d'imposta" che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2025. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2025	Versamenti derivanti dai modelli 730/2025	Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> • l'imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16); • le imposte liquidate nel nuovo quadro M, ad esclusione dell'acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata; • le imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria, liquidate nel nuovo quadro T; • l'IVIE e l'IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W); • l'imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W).
segue		I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d'imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2025, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2025	Dichiarazione IMU 2024	<p>I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2024, qualora obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l'esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi; • utilizzando il modello approvato dal DM 24.4.2024. <p>Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; • utilizzando lo specifico modello approvato dal DM 24.4.2024.
30.6.2025	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 30.6.2025 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
30.6.2025	Presentazione dichiarazione per la "web tax" relativa al 2024	<p>I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi devono presentare la dichiarazione relativa all'imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, realizzati in Italia nel 2024.</p> <p>Sono tenute alla dichiarazione dell'imposta le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso del 2023, congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro; • un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di euro. <p>Per l'assolvimento degli obblighi nei gruppi societari deve essere nominata un'apposita società del gruppo.</p>
30.6.2025	Pubblicazione contributi e sovvenzioni	<p>Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di</p>

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>	ricevuti da Pubbliche Amministrazioni	<p>appartenenza, le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente; • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui. <p>L'obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, qualora non abbiano assolto l'obbligo nella Nota integrativa; • le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni, qualora non abbiano assolto l'obbligo nella Nota integrativa (ove predisposta).
30.6.2025	Presentazione domande “sport bonus”	<p>I soggetti titolari di reddito d'impresa che intendono beneficiare del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2025, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; • mediante l'apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it. <p>Le richieste sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>Dal 15.10.2025 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande.</p>
30.6.2025	Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai risarcimenti assicurativi	<p>Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi all'anno 2024 riguardanti l'ammontare delle somme di denaro liquidate a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo; • utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID); • utilizzando il software di controllo e di preparazione dei file reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.
30.6.2025	Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2025	<p>Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2025 presso un ufficio postale.</p>

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • entro il 31.10.2025.
30.6.2025 segue	Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025	<p>Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025 (RM, RU e RS), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2025.</p> <p>Il quadro AC del modello REDDITI PF 2025 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2025.</p> <p>In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • entro il 31.10.2025.
30.6.2025	Regolarizzazione modello REDDITI PF 2024	<p>Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2025 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2024 relativa al 2023; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.6.2025	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2025 possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2025 cui era obbligato il defunto; • regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presen-

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>tazione delle dichiarazioni relative al 2023 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024 e degli anni precedenti.</p> <p>In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 31.10.2025.</p> <p>In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.</p>
30.6.2025	Versamento contributo annuo sportivi professionisti "impatriati"	<p>Gli sportivi professionisti "impatriati", con contratti in essere al 20.5.2022 o stipulati entro il 31.12.2023 e in possesso dei previsti requisiti, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare il versamento dell'apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il periodo d'imposta precedente; • comunicare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'adesione al regime agevolato e la somma versata.
30.6.2025 <i>segue</i>	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
30.6.2025	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2025	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2025, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non detenzione di un apparecchio televisivo da par-

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>te di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;</p> <ul style="list-style-type: none"> • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento". <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Cassella Postale 22, 10121, Torino; • oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC).
30.6.2025	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2025. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
30.6.2025	Comunicazione contratti di locazione breve	<p>Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2024 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario; • per i quali non siano state operate ritenute. <p>Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati</p>

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.
30.6.2025	Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno	I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno: <ul style="list-style-type: none">• con riferimento all'anno 2024;• in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato;• utilizzando il modello approvato dal DM 29.4.2022.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti